



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO **Inaugurazione anno giudiziario 2024**

Sig. Presidente,

Sig. Procuratore Generale,

Signori Giudici,

Autorità religiose, civili e militari,

Colleghe e Colleghi,

Istituzioni e cittadini,

rivolgo a Voi tutti il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e di tutta l'avvocatura del distretto del Piemonte e della Valle di Aosta.

Nel 2023 – come sapete – vi sono state le elezioni per il rinnovo del mandato quadriennale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e dei nove Consigli dell'Ordine di questo ampio distretto, unico in Italia che unisce due Regioni, il Piemonte e la Valle d'Aosta. Porgono mio tramite i loro saluti e i sinceri auguri di buon anno giudiziario i Presidenti di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Verbania, e Vercelli e i rispettivi Consiglieri eletti.

Oltre cento Avvocati Consiglieri che con i loro Presidenti hanno deciso di servire a titolo del tutto volontaristico l'istituzione forense del loro circondario e del distretto. È doveroso dare loro il giusto tributo, qui, perché tutti i cittadini e i protagonisti della giustizia del distretto lo sappiano.

Tanto crediamo nel valore del nostro ruolo e nella necessità di riflettere insieme su quali siano le direttrici della nostra professione nei prossimi anni che comunico anche a Voi cittadini e alle Autorità tutte oggi presenti che Torino, dopo ben 55 anni, ha chiesto e le è stato concesso dal CNF di essere la sede del prossimo Congresso nazionale forense nel 2025.

Dove certo si parlerà di politica forense, che non è una espressione di cui diffidare, anzi.

I delegati dei 240.000 avvocati italiani si confronteranno su quali sono le strade per continuare efficacemente a svolgere quella fondamentale funzione sociale che Voi cittadini ci tributate e ci riconoscete.

Lo dico perché anche quest'anno il 90% del campione di cittadini italiani intervistati dal Censis per la redazione dell'annuale relazione voluta dalla nostra Cassa Forense ha confermato che l'Avvocato è una figura essenziale per la tutela dei diritti.

Ed è proprio per mantenere questo ruolo che gli avvocati si devono interrogare su quale sia il futuro della nostra professione per continuare a tutelare i diritti dei cittadini anche in un'epoca di grandi trasformazioni della nostra società ad opera delle tecnologie digitali.

Con tutti noi – infine - gli oltre 10.000 avvocati del settimo Distretto in Italia, che tutti i giorni tutelano i diritti dei cittadini nelle aule di giustizia o nei luoghi in cui si cerca di deflazionare la giustizia, come nelle mediazioni, negli arbitrati e nelle negoziazioni assistite, in carcere, nei Centri di rimpatrio temporanei, dinanzi questa Ecc.ma Corte e in ogni dove si celebra il rito della giustizia.

In questa solenne cerimonia siamo chiamati ad effettuare un bilancio dell'anno giudiziario appena trascorso. L'inaugurazione dell'anno giudiziario offre l'occasione di soffermarci sull'azione svolta dalla magistratura contabile nel 2023.

Come ribadito anche nel corso della celebrazione dei 160 anni dall'istituzione della Corte dei Conti, le sue distinte e complementari funzioni di controllo e giurisdizionali operano in sinergia, mosse da una finalità

comune che trova fondamento nella collocazione costituzionale della Corte quale garante della legalità, nel perseguimento degli interessi erariali e del buon andamento della pubblica amministrazione.

È quanto si rinviene anche negli artt. 100 *et* 103 Cost., i quali individuano una missione specifica per la Corte dei Conti: il presidio dell'ampio campo della contabilità pubblica, nonché la deterrenza rispetto al compimento di illeciti erariali, i quali determinano spreco di denaro pubblico o lo sviamento dei finanziamenti dai fini istituzionali.

L'attività svolta da questa magistratura indipendente è fondamentale: la vigilanza sull'uso responsabile delle risorse pubbliche e sulla sana gestione finanziaria è un tassello fondamentale per il pieno dispiegarsi dei diritti civili, etico-sociali, economici e politici, oltre che delle libertà fondamentali dei cittadini.

È fondamentale e prolifica.

Come si ricava da dati del 2023, vi è stato un notevole incremento dell'operato della Corte rispetto agli anni precedenti: sono stati esaminati, in sede di controllo preventivo di legittimità, circa 20.000 provvedimenti del Governo e delle Amministrazioni statali, di cui quasi 1.500 relativi all'attuazione del PNRR.

Gli esiti del controllo, anche in sede regionale, offrono alle assemblee legislative ed alle amministrazioni il contributo più ampio possibile di conoscenza e di valutazione della finanza pubblica, del ciclo di bilancio, e della gestione delle risorse pubbliche, sia di provenienza statale che euro-unitaria.

L'attività consultiva in materia di interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, svolta in sede centrale e regionale, ha originato ben 280 pareri su questioni di ordine generale. E tutto ciò è avvenuto, ad opera della Corte, con imparzialità, indipendenza e terzietà, rimanendo preclusa qualsivoglia attività di compartecipazione all'amministrazione attiva.

Assumono, in tal senso, significativo rilievo le verifiche svolte dalle Sezioni centrali e regionali di controllo sui fondi comunitari, ivi compresi quelli del PNRR, al fine di monitorare l'impiego delle ingenti risorse provenienti dall'Unione europea, nonché la qualità della spesa e la tempestività della realizzazione dei singoli interventi.

Il PNRR deve essere una grande occasione di rilancio e di rinnovamento del Paese e nessuno spazio di azione deve essere lasciato al malaffare, e a maggior ragione in ambito finanziario.

Risponde, invece, alla certezza del diritto ed è di stimolo all'azione amministrativa, il consolidamento di un chiaro e stabile sistema normativo che disciplini le attività amministrative e che sia di ausilio ai cittadini e alle imprese.

In tale direzione è orientato il nuovo codice degli appalti che costituisce uno dei traguardi intermedi del PNRR, nell'ambito dei più generali obiettivi di riforma richiesti dal Piano.

E l'auspicio è naturalmente che il presidio della Corte sia un efficace e permanente deterrente al compimento di eventuali illeciti, e riesca ad "accompagnare" questa nuova e per certi versi inedita fase di corposa spesa pubblica garantendo la legalità dei processi decisionali e la destinazione delle risorse esclusivamente verso finalità di interesse pubblico.

Pare opportuno precisare che la c.d. "paura della firma", che viene talvolta evocata per limitare la responsabilità erariale, deve imputarsi per lo più all'incertezza e alla complessità della normativa nei diversi settori amministrativi e, in alcuni casi, anche all'inerzia di soggetti agenti non adeguatamente formati.

Spetta allora all'Avvocatura assistere le amministrazioni e le imprese nell'affrontare le singole questioni concrete, le difficili scelte amministrative, aiutandole in una selva intricata di disposizioni in costante attesa di semplificazione.

Da qui, l'ulteriore dovere di scrupolosa competenza dell'Avvocatura del distretto nei cui riguardi che il Presidente dopo un anno di lavoro ha dedicato parole di sentito elogio.

Da ultimo, verrà compreso il ritorno – compiuto anche in sede nazionale ad opera del nostro CNF - ad una spinosa questione già argomentata e più volte sottoposta alla pubblica attenzione, attinente alle funzioni di controllo della Corte, della cui rinnovata centralità nello scenario della auspicabile ripresa strutturale si è poc'anzi parlato.

Ci si riferisce alla paventata applicabilità agli Ordini professionali della disciplina propria delle PP.AA. *tout court*, applicazione senza alcun adattamento, pedissequa, a volte anche contraria al buon senso.

Si tratta di un'assimilazione degli Ordini al resto del comparto pubblico che suscita perplessità.

Le normative genericamente rivolte al comparto pubblico si limitano, per lo più, a richiamare l'art. 1, co. 2, D.lgs. 165/01 (T.U. pubbl. imp.), che contiene un elenco del settore pubblico in origine pensato solo per l'applicazione delle disposizioni in tema di pubblico impiego, e che contempla anche gli enti pubblici non economici (come ad esempio un Ordine professionale).

La CGUE ha escluso che gli Ordini possano essere considerati organismi di diritto pubblico ai fini dell'applicazione del citato T.U., e del pari anche il TAR del Lazio (con sentenza n. 14283/2022) è intervenuto in materia, annullando *in parte qua* la circolare MEF che pretendeva di acquisire dagli ordini professionali le comunicazioni sui costi del personale (richieste normalmente alle pubbliche amministrazioni).

La sentenza valorizza l'art. 2, co. 2 bis, D.L. 101/13, dal quale ricava due norme:

- 1) agli ordini professionali, benché enti pubblici, non si applica in via automatica l'intera disciplina sul pubblico impiego, ma solo i principi e non certo una disposizione di dettaglio quale l'obbligo di rilevazione dei costi del personale;
- 2) agli ordini professionali non può applicarsi in via automatica neppure la disciplina generale sul contenimento della spesa pubblica.

Di recente (D.L. 75/23, art. 12 *ter*), il legislatore è intervenuto a modificare la norma, chiarendo meglio il quadro giuridico e precludendo ogni impropria assimilazione degli Ordini alle altre Pubbliche Amministrazioni, riconoscendone la specialità.

La nuova norma prevede che «*Ogni (...) disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. 165/01 non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente*».

Ma non appena viene alla luce un chiaro intervento normativo, compare un'ulteriore interpretazione per cui siamo tenuti per esempio a rendicontare gli stock commerciali dei crediti, al pari di qualsiasi altra pubblica amministrazione che estingue quei debiti commerciali con denaro pubblico.

A ben vedere, la nuova norma applica un principio di buon senso e recepisce una più che ragionevole richiesta del comparto ordinistico.

In ogni caso, fra gli obiettivi resta certamente quello di scongiurare il rischio di compromettere l'autonomia di enti e formazioni sociali protette dall'art. 2 della Costituzione, che svolgono un essenziale ruolo istituzionale di garanzia senza incidere in alcun modo sugli equilibri dei bilanci pubblici.

In ciò, naturalmente, si auspica il miglior rapporto possibile fra Avvocatura e Corte dei Conti, al fine del concreto perseguimento della migliore amministrazione della cosa pubblica.

Con questo auspicio, Le chiedo Signor Presidente della Corte di dichiarare aperto l'anno giudiziario 2024.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
La Presidente